

La Corte conti Emilia Romagna smentisce le tesi che hanno portato all'assoluzione di Renzi

Assunzioni facili, giudici divisi

Il non essere addetto ai lavori non salva il sindaco

DI LUIGI OLIVERI

Contrasto aperto tra le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sul tema della responsabilità dei vertici degli enti locali relativa a procedure di assunzione di dipendenti privi del titolo di studio senza laurea.

Negli scorsi giorni, *ItaliaOggi* ha dato conto della sentenza della sezione prima d'appello centrale della Corte dei conti, n. 107/2015, che ha mandato assolto Matteo Renzi da responsabilità erariale scaturite dall'assunzione di alcuni collaboratori in staff quand'era presidente della provincia di Firenze, inquadrati come funzionari, qualifica che impone la laurea, pur essendone privi.

La sentenza ha rilevato l'assenza del profilo psicologico quanto meno della colpa grave, osservando che l'istruttoria favorevole sulla legittimità delle assunzioni, svolta dall'apparato amministrativo, ha tratto in inganno l'allora presidente

della provincia, in quanto «non addetto ai lavori».

Di segno totalmente opposto è la sentenza 3/2015 emanata un mese prima, il 19 gennaio 2015, dalla sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna, che ha condannato al risarcimento del danno erariale l'ex sindaco del comune di Cervia, per una situazione analoga: aver dato corso all'assunzione del direttore generale del comune, privo di laurea.

Anche nel caso esaminato dalla sezione Emilia Romagna la delibera comunale di assunzione del direttore generale privo di laurea era supportata dal parere favorevole del segretario comunale supplente (che ha subito a sua volta condanna per danno), nonché dall'evidenziazione della legittimità procedurale operata dalle strutture amministrative, che hanno dato corso al bando e alla procedura



di assunzione, senza eccepire nulla all'allora sindaco.

La sezione per l'Emilia Romagna chiarisce ogni possibile dubbio sul fatto che il direttore generale, per la posizione di coordinamento della dirigenza e per le funzioni a esso assegnate dall'articolo 108 del dlgs 267/2000 è certamente una figura da inquadrare come dirigente e, dunque, da assumere solo a condizione che sia in possesso della laurea. Anche se l'articolo 108 del dlgs 267/2000 non fa espressa menzione del titolo di studio richiesto, il rinvio compiuto

dall'articolo 111 del medesimo dlgs 267/2000 alla disciplina che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche contenuta nel dlgs 165/2001, impone necessariamente che il city manager dell'ente locale sia laurea-

to. Infatti, sia l'articolo 28, sia l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 richiedono espressamente per l'assunzione della dirigenza la laurea. Né, spiega la sentenza, la «fiduciarità» dell'incarico può supplire all'assenza del titolo.

La ricostruzione della sentenza è certamente corretta e rigorosa, ma piuttosto complessa. Eppure, nel caso di specie la sezione Emilia Romagna, lungi dall'escludere la sussistenza del profilo psicologico necessario per la condanna evincendo una posizione particolare dell'allora sindaco

dovuta alla sua condizione di «non addetto ai lavori», sancisce la sua colpa grave, utilizzando la formula del «non poteva non sapere». Dispone, infatti, la sentenza: «Nella sua posizione di amministratore e primo cittadino non poteva non essere a conoscenza del fatto che il direttore generale dell'ente doveva necessariamente appartenere alla qualifica dirigenziale e che detto inquadramento comportava la necessità della scelta di un soggetto in possesso di un titolo di studio adeguato».

La sentenza afferma che i componenti degli uffici di staff di sindaci e presidenti della provincia possono anche non essere laureati «sempre che l'inquadramento economico avvenga sulla base dei requisiti di preparazione personale del prescelto all'interno delle categorie retributive previste dal contratto collettivo e corrispondenti all'effettiva preparazione scolastica»; cioè, purché non inquadrati in categorie che richiedano la laurea.